



# **COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI**

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE PREVENTIVA E DI EMERGENZA TERRITORIO COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI DURATA MESI 30.**

## **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

Costituisce oggetto del presente affidamento la disciplina del servizio di disinfestazione e derattizzazione preventiva e d'emergenza, da espletare in aree, strutture e pertinenze dell'amministrazione comunale di Cassina de' Pecchi (di seguito anche Comune) con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici delle aree non urbanizzate e protette.

### **Art. 2**

#### **Validità**

Il servizio avrà la durata di 30 mesi e con decorrenza dal mese di Luglio 2020 o comunque dall'eventuale data successivamente indicata dal Comune.

### **Art. 3**

#### **Ambito territoriale**

Gli interventi di cui all'art.1 interesseranno le aree degli allegati "A", salvo modifiche da parte di questa Amministrazione.

Si precisa che per quanto concerne specificatamente per gli interventi di disinfestazione contro le zanzare in genere e contro la zanzara tigre (*Aedes albopictus*), dovranno essere eseguiti anche nelle seguenti aree:

- Pozzetti e caditoie stradali;
- Aree adiacenti al Naviglio Martesana rogge e fossi di scolo.



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

## **Art. 4**

### ***Ammontare e Modalità di pagamento***

L'importo presunto posto a base di gara è di euro **€ 23.500,00** di cui € 1.175,00 (5% dell'importo del servizio) quali oneri per la sicurezza da interferenza, oltre IVA **per un totale di € 30.103,50**. Sull'importo ribassabile i concorrenti formuleranno la propria offerta economica.

L'importo che risulterà a seguito dell'espletamento della procedura, compreso l'importo per gli oneri della sicurezza da interferenza, costituirà l'importo contrattuale.

Detto importo sarà erogato mediante canoni trimestrali, sulla base di fattura che l'operatore emetterà, previa verifica della regolarità dell'esecuzione e rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Comune.

La fatturazione delle attività da parte dell'operatore avverrà con cadenza trimestrale. Trimestralmente l'operatore ha l'obbligo di presentare un rendiconto delle attività svolte al Comune che avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte.

Sulla base del contratto e delle verifiche dirette, il Direttore dell'esecuzione del contratto del Comune approverà il rendiconto e autorizzerà l'operatore all'emissione della fattura (anche in funzione di eventuali penali di cui oltre).

L'esame e l'approvazione del rendiconto così come della documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi non ultimati dovrà avvenire, a cura del Comune, entro 10 giorni dalla presentazione.

Entro tale periodo il Comune ha la facoltà di richiedere all'operatore documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni del rendiconto.

Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione.

Il nuovo termine di approvazione sarà di giorni 10 dalla presentazione di documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

Avuta l'approvazione del Comune, l'operatore potrà emettere la fattura contenente l'importo relativo al canone. La fattura sarà accompagnata da tutta la documentazione aggiuntiva necessaria o richiesta dal Comune. In particolare la fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In ottemperanza alle previsioni del D.M. 55 del 03.04.2013 l'ufficio destinatario delle fatture è stato censito all'interno dell'Indice PA, con codice 3DY0M3.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e le modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'operatore avrà l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

L'operatore, con la sottoscrizione del presente capitolato contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (c.d. Piano straordinario contro le mafie) ovvero da disposizioni interpretative (Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010), pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12.



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

L'operatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ai fini degli adempimenti relativi al presente contratto l'operatore :

- dichiara che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva è quello indicato nel successivo comma 7 ove sono indicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;
- si impegna a comunicare al Comune, entro il termine di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al contratto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sullo stesso;
- ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento di ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, della notizia circa l'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente ..... intestato all'operatore presso ....., IBAN IT..... dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n.136/2010 e s.m.i., i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

Carica: \_\_\_\_\_ Nato a: \_\_\_\_\_ il

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

In ciascun Bonifico sarà indicato il Codice Identificativo Gara (CIG \_\_\_\_\_) relativo al presente affidamento.

In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito per causa non imputabile all'operatore, si procederà secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il Comune prima di effettuare il pagamento delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 – procederà con le verifiche circa la non sussistenza dell'eventuale inadempimento esistente a carico dell'operatore all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento (per importi uguali o superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo del Comune, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente affidamento e al CIG relativo. L'operatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate sopra, provvederà a comunicare al Comune la parte delle prestazioni eseguite eventualmente dal subaffidatario, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'operatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'operatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Art. 5**

### ***Elenco delle prestazioni***

#### ***Modalità di espletamento del servizio***

Dovranno essere garantiti ed espletati interventi di disinfestazione larvicida e adalticida, contro le zanzare in genere e contro la zanzara tigre, e interventi di derattizzazione in tutto il territorio comunale.

- **Disinfestazione larvicida di tutto il territorio comunale** – TOT. 18 – Saranno effettuati n. 4 interventi nel 2020, n. 7 interventi nel 2021 e n. 7 interventi nel 2022, sempre nei periodi tra Aprile e Ottobre con cadenza mensile.  
Qualora i prodotti utilizzati non dovessero garantire una copertura mensile, la ditta dovrà provvedere ad aumentare il numero di interventi previsti, a proprie spese.  
Ad esempio qualora le formule utilizzate dovessero coprire solo un periodo pari a quindici giorni, la ditta dovrà provvedere ad effettuare due interventi al fine di coprire la mensilità richiesta.
- **Disinfestazione adalticida di tutto il territorio comunale** – TOT. 12 – Saranno effettuati n. 4 interventi nel 2020, n. 4 interventi nel 2021 e n. 4 interventi nel 2022, sempre nei periodi tra Giugno ed Settembre, con cadenza mensile, in aree verdi, parchi e giardini pubblici, incluse quelle di pertinenza dei plessi comunali.
- **Derattizzazione** – TOT. n. 17 interventi – Saranno effettuati secondo calendario prestabilito con il Comune, indicativamente con cadenza bimestrale.

Dovranno essere garantiti ulteriori **n. 60 interventi all'anno e a richiesta per emergenze**, quali ad esempio presenza di insetti striscianti, ratti, vespe, calabroni, zanzare e infestanti del verde di vario tipo.

Tutti gli interventi, con l'esclusione di quelli preventivamente programmati con il Servizio Comunale di riferimento, dovranno essere eseguiti entro le 48 ore dalla segnalazione ricevuta.

Al termine di ogni servizio (programmato o di emergenza) dovrà essere rilasciata una ricevuta di intervento (Contenente dati quali ad esempio: Luogo, data, tipologia dell'intervento, specifiche relative ai prodotti utilizzati e tutto quanto necessario possa attestare la qualità dell'intervento).



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

Gli interventi di disinfestazione adulticida, dovranno essere tracciati e monitorabili dal Comune (ad esempio tramite sistemi di controllo on-line/GPS – con costi a carico della ditta).

Gli interventi di disinfestazione antilarvale, dovranno essere identificabili (ad esempio mediante sistemi di controllo on-line/GPS, marcatura di tombini e caditoie – con costi a carico della ditta).

Viene inoltre richiesto:

- l'organizzazione, in accordo con il Comune, di minimo due incontri con la cittadinanza nel corso di tutta la durata dell'appalto, in cui poter fornire direttive utili alla mitigazione degli insetti infestanti, soprattutto mediante l'ausilio di tecnici qualificati (quali ad es. entomologo, agronomo, etc...) proposti/contattati dalla ditta;
- la realizzazione di n. 40 manifesti (n. 20 per ogni incontro) da elaborare in accordo con il Comune, con spese a carico della ditta, per pubblicizzare gli incontri suddetti. L'affissione degli stessi sarà a cura del Comune.

Inoltre l'operatore dovrà indicare al Comune, prima dell'inizio del servizio, una propria sede operativa cui poter far riferimento per le comunicazioni.

Unitamente alla sede operativa, dovrà essere indicato il nominativo di un Responsabile Tecnico dell'attività, secondo le modalità stabilite dal presente atto.

### **Art. 6**

#### ***Modalità d'uso delle attrezzature, mezzi e prodotti***

L'operatore deve risultare perfettamente idoneo organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio. A Suo completo carico manodopera, materiali, attrezzature, mezzi, prodotti ed in genere tutta la strumentazione necessaria alla corretta esecuzione dei servizi in oggetto.

Tutti i mezzi dovranno essere mantenuti in ottime condizioni di efficienza e correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente.

Non sarà possibile alloggiare a deposito i macchinari utilizzati per l'esecuzione degli interventi in stabili o aree comunali.

I prodotti utilizzati dovranno essere efficaci e a bassa tossicità, rispettosi della qualità e del contesto ambientale.

I trattamenti dovranno essere effettuati in orari e con modalità tali da non procurare inconvenienti alla popolazione.

Per ciascun trattamento l'operatore dovrà fornire adeguate schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Gli interventi di disinfestazione adulticida dovranno essere preventivamente annunciati alla popolazione, tramite avvisi ben visibili nelle aree interessate (con costi a carico della ditta).

Entro la data di scadenza del presente affidamento l'operatore dovrà provvedere a proprio carico e spese alla rimozione di tutte le attrezzature e/o mezzi installati per lo svolgimento del servizio e collocati in aree (anche plessi scolastici) di interesse comunale.

### **Art. 7**

#### ***Rispetto della normativa inerente la sicurezza sul lavoro***

E' a carico dell'operatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per quanto di propria spettanza, a tal fine l'operatore dovrà attestare



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città Metropolitana di Milano  
AREA SERVIZI TECNICI

## SERVIZIO AMBIENTE

la regolarità della propria posizione in merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. Esso dovrà adottare le procedure e le misure di tutela dei lavoratori previste a carico del datore di lavoro e indicare il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza per le attività che verranno svolte.

L'operatore dovrà fornire idonea documentazione riguardante la posizione assicurativa e contributiva del proprio personale ogni qualvolta il Comune lo richiederà.

In sede di stipulazione del contratto verrà inoltre sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), al quale dovranno essere allegate le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa.

### **Art. 8**

#### ***Caratteristiche dei servizi e disposizioni normative di riferimento***

La descrizione delle tipologie dei servizi, riportate nel presente atto, si intende accettata dall'operatore.

Per norma generale, nell'esecuzione dei servizi, l'operatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni contenute nel presente atto.

Le attività oggetto del presente atto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente atto.

Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente atto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch'esse integralmente richiamate ai fini del presente atto.

### **Art. 9**

#### ***Requisiti del personale da impiegare***

L'operatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale, esperto, idoneo e di assoluta fiducia, riservandosi in ogni caso il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non risulti idoneo al compito cui è stato preposto.

Il personale di servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, espresse ai fini esemplificativi, per garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso servizio:

1. Eseguire le operazioni affidate secondo le tipologie e le frequenze concordate;
2. Limitarsi ad eseguire le prestazioni concordate, in quanto non saranno riconosciuti economicamente interventi diversi da quelli autorizzati dal Responsabile Tecnico del Comune.

### **Art. 10**





# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

## **Deposito cauzionale**

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, l'operatore ha prestato ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione. Tale garanzia è pari ad €..... /00, ha una validità pari all'intera durata del contratto ed è di natura autonoma.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'operatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'operatore.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'operatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'operatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo.

La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'operatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 113 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'operatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto, l'operatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia. L'operatore si impegna a mantenere la cauzione nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto ed a reintegrarla, entro 15 gg. dall'intervenuta





# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città Metropolitana di Milano  
AREA SERVIZI TECNICI

## SERVIZIO AMBIENTE

escussione, qualora su di essa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. La non ottemperanza a quanto prescritto al precedente comma è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 12.

### **Art. 11**

#### ***Controllo sull'esecuzione del servizio***

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritenesse opportuni e di richiedere all'operatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dello stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità all'esecuzione del servizio. Ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Il Comune si riserva la facoltà di controllare e verificare il corretto espletamento dei servizi e l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e delle vigenti disposizioni di legge; a tal fine, potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli senza preavviso. L'operatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta del Comune, la documentazione inerente la conduzione dei servizi.

### **Art. 12**

#### ***Obblighi e responsabilità dell'operatore***

L'operatore deve garantire al Comune la completezza e la omogeneità del servizio oggetto del presente atto, e deve pertanto farsi carico della efficienza dei servizi richiesti.

Sarà compito dell'operatore gestire nei tempi e nei modi definiti gli interventi presso il Comune e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'operatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

In conseguenza, l'operatore resta automaticamente impegnato a:

1. liberare il Comune ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente atto;
2. attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Comune nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi oggetto del presente atto, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
3. mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Comune di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi al Comune;



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

4. utilizzare, per le attività oggetto del presente atto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Comune;
5. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub- contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate.

Sono a carico dell'operatore gli oneri e gli obblighi e le relative spese derivanti dai Servizi oggetto del presente atto. Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente atto, l'operatore ha tenuto debito conto nello stabilire l'offerta economica formulata in sede di gara.

L'operatore è altresì obbligato, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente atto, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Inoltre, l'operatore:

- a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;
- b) è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subaffidatari nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamento.

Salvo le prescrizioni contenute nel presente atto, l'operatore potrà sviluppare i servizi nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio al Comune e alla collettività e ai terzi in genere.

L'operatore dovrà possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria telefonica e quanto previsto, per i collegamenti con il Comune. L'operatore per la corretta erogazione dei Servizi, identifica il personale che compone la sua struttura operativa. Tale personale esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente atto e concordati con il Comune.

L'operatore dovrà adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione del servizio oggetto del presente atto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza dei medesimi, senza che ciò dia diritto all'impresa di chiedere alcun onere aggiuntivo.

L'operatore provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL. Il Comune rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

L'operatore ed i propri dipendenti o collaboratori.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente atto. L'operatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune, degli utenti e di terzi autorizzati, senza recare intralci e disturbi.

L'operatore inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati.

L'operatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'operatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha a facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Sono a carico dell'operatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto del presente atto.

L'operatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente atto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'operatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'operatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

L'operatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'operatore si obbliga a rispettare tutti le indicazioni relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto che dovessero essere impartite dal Comune nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto. L'operatore si impegna altresì prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

L'operatore non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno in caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'operatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'operatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

L'operatore si assume in proprio, manlevando espressamente il Comune, da ogni responsabilità derivante dall'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato ed è responsabile per qualsiasi danno al Comune e /o a Terzi nel corso dello svolgimento dei servizi.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere a terzi e/o al personale dipendente durante l'esecuzione dei servizi. L'operatore assume a proprio carico l'onere di garantire e sollevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso da terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla stipulazione da parte del contraente di polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione a copertura dei rischi di R.C.T./O. con massimali non inferiori a € 1.500.000,00.

### **Art. 13**

#### **Penali**

Durante l'espletamento del servizio l'operatore è tenuto a rispettare le scadenze previste dalla legge e condivise con il Comune.

Qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00), previa contestazione e mediante trattenute sulla prima fattura utile e/o escussione della cauzione.

Le penali verranno applicate, previo controllo, da parte del Settore comunale competente e previo avviso scritto motivato.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, il Comune potrà risolvere il contratto in danno dell'operatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'operatore per iscritto.

L'operatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta al termine indicato, potranno essere applicati le penali sopra indicate.



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi.

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nel presente atto e/o nel contratto ovvero nell'aver posto in essere azioni e/o comportamenti che non costituiscono regolare esecuzione del servizio, quali a titolo esemplificativo:

1. il non rispetto dei termini di esecuzione delle attività e/o i termini di consegna;
2. la non effettuazione di tutte le attività previste;
3. la non conformità dei documenti consegnati rispetto a quanto richiesto in Capitolato;
4. la non reperibilità del personale preposto al servizio;
5. la non disponibilità e cortesia del personale operativo;
6. la non puntualità rispetto degli orari e dei termini concordati per il servizio e le attività;

I rilievi sono notificati all'operatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi.

I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali.

In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'operatore una penale pari ad € 100,00 (Euro Cento/00).

I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.).

Qualora l'operatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

### **Art. 14**

#### ***Privacy - Trattamento dei dati personali***

L'operatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196.

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Al fine della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati degli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città Metropolitana di Milano  
AREA SERVIZI TECNICI

## SERVIZIO AMBIENTE

reciprocamente comunicare tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Con la sottoscrizione del presente capitolato-contratto, l'operatore dichiara di:

- a) di accettare la designazione, da parte del Comune, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- b) svolgere tale incarico gratuitamente.

L'operatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati del Comune. L'operatore è edotto del regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transazioni.

L'operatore, fatto salvo il caso di forza maggiore, ha la facoltà di interrompere le prestazioni dandone immediata comunicazione scritta al Comune, a mezzo PEC, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

### **Art. 15**

#### ***Subaffidamento, divieto di cessione del contratto, cessione del credito***

Per le prestazioni rese in **subappalto**, il Comune provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro venti giorni dal relativo pagamento copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le attività oggetto del presente atto nonché dalla normativa vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di





# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto delle attività affidate.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

La **cessione** del contratto è vietata, pena la nullità dell'atto di cessione. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 12.





# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

Le vicende soggettive relative all'operatore (ossia i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione) sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

La cessione dei crediti nascenti dal presente atto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **Art. 16**

### **Risoluzione e recesso del contratto**

In linea con quanto stabilito dall'art. 108 e fatto salvo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempimento dell'operatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, il Comune ha la facoltà di comunicare all'operatore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare **risolto** di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'operatore è tenuto al risarcimento del danno.

Inoltre:

- in caso di applicazione di penali da parte del Comune superiori al 10% del corrispettivo complessivo massimo del Contratto;
- in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto;

Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore a mezzo PEC. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Art. 17**

### **Clausola risolutiva espressa**

Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- nel caso in cui, prima del termine contrattuale, venisse stipulata una convenzione da parte di Consip e/o di altro soggetto aggregatore ai sensi del dPCM del 24/12/2015 ;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

- allorché si manifesti a carico dell'operatore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto;
  - in caso di irrogazioni di sanzioni interdittive o misure cautelative di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano all'operatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Art. 18 Recesso**

Il Comune può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di recesso, l'operatore ha diritto al pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente contratto, rinunciando espressamente ora e per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

## **Art. 19**

### ***Tracciabilità dei Flussi***

L'operatore per la stipulazione del presente contratto dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, relativi alla presente concessione.

L'operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Cassina de Pecchi, entro e non oltre sette giorni e, comunque, antecedentemente alla stipulazione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla presente concessione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'operatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città Metropolitana di Milano  
AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO AMBIENTE

L'operatore non può sottoscrivere contratti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

## **Art. 20**

### **Disposizioni finali**

#### ***Richiami ad altre disposizioni vigenti – Controversie***

L'affidamento è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il D.Lgs. 50/2016 e del codice civile. L'operatore è tenuto in ogni caso al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante la fornitura del Servizio.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Per quanto non specificatamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente e successive integrazioni.

Per le definizioni di controversie si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente per territorio. Il Foro di competenza è quella di Milano.

## **Art. 21**

### **Direttore dell'esecuzione del contratto e certificato di regolare esecuzione**

Il Comune nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalla disposizione del presente atto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione - in base al combinato disposto degli art. 312 comma 2 e 313 comma 2 del D.PR. n. 207/2010, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Cassina de' Pecchi, li.....

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

*Arch. Loredana Merlo*

*(Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*  
**AREA SERVIZI TECNICI**

## *SERVIZIO AMBIENTE*

Il presente elenco può essere soggetto a variazioni a seguito di eventuali cambiamenti di sede e/o modifiche strutturali.

Le variazioni saranno tempestivamente comunicate dal *SERVIZIO AMBIENTE* del Comune alla ditta appaltatrice e non comportano revisione dei prezzi.

Le aree indicate nel presente elenco saranno oggetto di interventi di disinfestazione e derattizzazione (alcuni programmati e altri solo su segnalazione).

### **1. EDIFICI COMUNALI**

#### **ZONA CENTRO**

- N. 2 SCUOLE MATERNE: Via Gramsci – Via Trieste
- SCUOLA PRIMARIA: Piazza Unità D' Italia
- PALESTRA E RELATIVI SPOGLIATOI SCUOLA PRIMARIA: Piazza Unità D'Italia
- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Via Sirio
- PALESTRA E RELATIVI SPOGLIATOI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Via Sirio
- MENSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: Via Sirio
- TENSOSTRUTTURA E RELATIVI SPOGLIATOI: Via Radioamatori
- TENSOSTRUTTURE – PVC BLU: Via Trieste
- TENSOSTRUTTURE – PVC VERDE: Via Trieste
- SPOGLIATOI TENSOSTRUTTURE: Via Trieste
- BIBLIOTECA: Casale Via Trieste
- AUDITORIUM: Casale Via Trieste
- TORRIONE: Casale Via Trieste
- SCUOLA CIVICA DI MUSICA: Casale Via Trieste
- APPARTAMENTI ERP: Via Michelangelo Buonarroti
- SPAZI CENTRO ASSOCIAZIONI: Piazza Europa
- SOCIAL HOUSE: Via Radioamatori
- CAG (Centro Aggregazione Giovanile): Via Radioamatori
- MUNICIPIO E PARCHEGGIO PRIVATO ANNESSO: Piazza De Gasperi
- CENTRO POLIFUNZIONALE: Via Mazzini 26
- SEDE POLIZIA LOCALE: Via Mazzini 26
- BOCCIODROMO: Via Mazzini
- VILLETТА: Angolo Via Roma/Via Matteotti
- SEDE EX SCARPETTE ROSA: Via Roma
- PALAZZINA EX VIGILI ED EX SCUOLA: Via Roma
- MAGAZZINO RIPALTA: Villa Fiorita



# COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

*Città Metropolitana di Milano*

**AREA SERVIZI TECNICI**

*SERVIZIO AMBIENTE*

## **ZONA SANT'AGATA**

- PALESTRA E RELATIVI SPOGLIATOI: Via XX Settembre
- MULINO DUGNANI: Via XXV Aprile
- PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE: Via dell'Artigianato
- CASA DEL RIUSO: Via dell'Artigianato
- CASA DEL RIUTILIZZO: Via dell'Artigianato
- CENTRO POLIFUNZIONALE: Via XXV Aprile
- AMBULATORIO MEDICO: Via XXV Aprile
- APPARTAMENTO: Via XXV Aprile

## **2. RETE FOGNARIA**

## **3. RETE STRADALE**

## **4. AREE A VERDE - PARCHI E GIARDINI PUBBLICI – COMPRESI SPARTITRAFFICO**

## **5. N. 2 CIMITERI (Camporicco e Sant'Agata)**